



STATUTO Associazione ETS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

"CASA DELLE DONNE DEL MEDITERRANEO", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Bari e con durata illimitata. L'associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

L'Associazione, nata dopo una lunga esperienza di condivisione dal Tavolo delle Associazioni Istituito nella Casa delle Donne del Mediterraneo gestita da Stati Generali delle Donne, è il risultato di numerosi e significativi incontri fra diverse realtà che hanno accolto l'invito di Stati Generali delle Donne a promuovere all'interno della Casa forme di democrazia partecipativa e risposte concrete ai bisogni delle Donne.

Dal confronto è emersa l'esigenza di dare forza ad una esperienza, non solo definendone il luogo fisico in cui è cominciata, ma attribuendole identità giuridica ed autonomia. La Casa vuol essere un punto di riferimento per una trasmissione costante di esperienze e conoscenze che favoriscano l'inserimento di tutti coloro, persone fisiche e Associazioni, che la vivono nel contesto cittadino, tenendo conto delle molteplici diversità dovute alla cultura di origine, all'età anagrafica, alla condizione socio-economica, alle differenze per orientamento sessuali e per identità di genere, oltre che per le posizioni culturali e politiche. Un modo per fare rete e sviluppare progettualità comuni, un'occasione strutturata di comunicazione e formazione, un'opportunità di confronto con le Istituzioni territoriali, regionali, nazionali ed internazionali.

L'Associazione si riconosce nei valori nati dalla lotta di liberazione dal nazi-fascismo che trovano affermazione nella Costituzione Repubblicana nonché nei principi dell'uguaglianza dei Diritti e delle Pari Opportunità della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e di tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne e dei migranti.

Riconosce altresì l'impegno delle donne nella convivenza pacifica, nei processi di pace, nella lotta alla povertà e alle mafie, nel contrasto all'omo-bi-transfobia, nel miglioramento delle condizioni di vita e nel rispetto dei diritti dei popoli, all'esistenza, all'autodeterminazione, alle risorse, alla cultura e alla tutela dell'ambiente, oltre al valore imprescindibile del dialogo tra le culture nel rispetto delle differenze costitutive dell'individualità di ognuna.

L'Associazione è democratica e si ispira ai principi della nonviolenza, tutela i diritti inviolabili della persona e agisce per fini di attività sociale, politica, civile, culturale e scientifica.

L'Associazione opera per promuovere e sostenere la partecipazione delle donne ai processi decisionali e negli organismi dirigenti a tutti i livelli, istituzionali, economico-sociali e scientifici, di carattere locale, nazionale, europeo ed internazionale, considerando la presenza delle differenze e parità come elemento essenziale, concreto, responsabile e consapevole del processo di innovazione e cambiamento dell'organizzazione economica mercatistica. Opera perché il principio dell'equilibrio e della parità di genere sia la base di riferimento nei criteri di composizione degli organismi rappresentativi e di governo nel Paese. L'Associazione ha sede nella Casa delle Donne del Mediterraneo a Bari.

ART. 1.1

(Il Marchio e le sue modalità d'uso)

Il Marchio di Casa delle Donne del Mediterraneo è registrato presso la Camera di Commercio di Bari. La registrazione tutela qualunque variante cromatica del segno distintivo.

Il Marchio rappresenta simbolicamente il percorso storico e di fondazione dello spazio avvenuto nel 2014 in seguito all'assegnazione temporanea di due locali ubicati nel compendio dell'ex Caserma Guadagni da parte del Comune di Bari (Assessorato al Patrimonio) a Stati Generali delle Donne per costruire (materialmente attraverso lavori di risanamento) e politicamente (con la promozione della cultura di genere, delle pari opportunità, del rispetto e della convivenza delle differenze) "un luogo, una casa a disposizione delle associazioni formali ed informali presenti nella città, un luogo di comune progettualità delle donne di Bari".

L'uso del Marchio è riservato ai soggetti aderenti all'Associazione previa autorizzazione dell'Organo di controllo.

Le modalità d'uso del Marchio Casa delle Donne del Mediterraneo potranno essere le seguenti:

- su vetrofanie, autoadesivi, biglietti da visita, espositori per i prezzi di vendita, banner su propri siti web;
- su carta da lettere e documentazione fiscale;
- su cataloghi, depliant, insegne, gadgets e altre forme di pubblicità, anche telematica, radiofonica e televisiva;
- in fiere, esposizioni e manifestazioni,

Il Marchio non potrà essere usato in modo tale da poter essere confuso o assimilato al marchio, all'associazione o alla denominazione sociale del Socio. Potrà, invece, essere abbinato ad altro Marchio collettivo, previa autorizzazione scritta dell'Organo di Controllo.

Nessuna modifica del Marchio nel suo aspetto grafico e verbale è consentita, così come non è consentita alcuna variazione rispetto alle modalità d'uso del Marchio stabilite nel presente Statuto.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

~~L'ente non ha scopo di lucro e persegue finalità~~ *non ha scopo di lucro e persegue finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ~~svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di produzione o scambio di beni o servizi:~~ *svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di*

- a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- b) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- c) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) formazione universitaria e post-universitaria;
- j) interventi e prestazioni sanitarie;
- k) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- m) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- o) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

non ha fini di lucro, neppure indiretto, e non può distribuire utili. Si propone di promuovere attività di utilità sociale a favore delle associazioni, delle socie, dei soci e di terzi nel pieno rispetto della libertà e della dignità di tutti.

Le associazioni fanno parte realtà associative impegnate nella difesa dei Diritti delle Donne, nella difesa dei diritti delle persone LGBT+, nell'affermazione della democrazia paritaria e dell'accesso delle donne alle posizioni apicali nel mondo della politica e del lavoro, nella divulgazione della storia dei movimenti femminili e femministi, nell'interpretazione artistica e culturale dello sguardo delle Donne, e nella formazione sui saperi di genere.

L'associazione si propone di perseguire le seguenti finalità:

- promuovere e sostenere il dialogo paritario e la reciproca conoscenza di culture diverse;
- favorire la fiducia delle donne e delle ragazze nelle proprie capacità;
- sostenere le associazioni nelle azioni volte al riconoscimento dei diritti delle donne, del loro benessere e della loro salute psicofisica;
- promuovere iniziative per contrastare ogni forma di omo-bi-transfobia;
- promuovere iniziative per educare alle differenze (orientamento sessuale e identità di genere, religione, provenienza territoriale e culturale);
- promuovere iniziative politiche e culturali volte a contrastare il sessismo, il machismo ed il maschilismo;
- promuovere iniziative per una completa comprensione ed inclusione delle persone diversamente abili;
- contrastare ogni forma di discriminazione e promuovere le pari opportunità, la cultura di genere e la rappresentanza paritaria in ogni ambito;
- svolgere ogni attività civile, sociale, culturale e di cittadinanza attiva a sostegno dell'autodeterminazione delle donne rispetto al proprio corpo, alla maternità e alle scelte di vita;
- affermare il diritto delle donne all'esercizio della piena cittadinanza e all'istruzione in Italia e nel mondo;
- diffondere l'informazione e la sensibilizzazione sui temi delle Piattaforme delle Conferenze delle Nazioni Unite sulle donne, nel quadro dei programmi di azione per l'uguaglianza e le pari opportunità dell'Unione Europea, sulla legislazione italiana che li ha recepiti, e perseguire gli obiettivi strategici enunciati nella Conferenza delle Nazioni Unite di Pechino nel 1995 e sue successive articolazioni;
- promuovere azioni tese all'effettiva attuazione dei principi di autodeterminazione delle donne e di democrazia paritaria e di pari opportunità, sanciti questi ultimi dagli artt. 3 e 51 della Costituzione repubblicana e in linea con le previsioni dei trattati Europei e della normativa europea derivata, della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e delle convenzioni stipulate in ambito CEDU e delle Nazioni Unite;
- valorizzare i talenti e le competenze delle donne che, in tutti i campi delle arti e dei saperi, scienza e tecnica, hanno meritato e meritano un riconoscimento adeguato;
- promuovere e affermare la presenza, il ruolo, la rappresentanza e la rappresentatività delle donne nella politica, nelle professioni e sui posti di lavoro, ideando iniziative utili a garantire la presenza paritaria, la professionalità, la competenza e la leadership scorte da qualsiasi tentativo di omologazione ai sistemi fintamente "neutri" di gestione del potere e di esplicazione delle proprie performance lavorative;
- promuovere attività tese a favorire l'impiego qualificato delle donne nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private quale forma di attuazione di principio di responsabilità sociale, favorendone la progressione di carriera e la presenza negli organi di direzione;
- promuovere l'imprenditorialità femminile, attività di accompagnamento allo start-up di nuove imprese o azioni di formazione per le donne imprenditrici anche in collaborazione con le associazioni datoriali;

- promuovere, creare e sostenere le reti tra donne, anche in forma associativa e/o cooperativa, assistere/formare modelli o alleanze di donne attive pur nell'implicita apertura agli uomini;
- favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro e di partecipazione attiva e consapevole, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé, anche promuovendo l'avvicinamento dell'Amministrazione alle cittadine e ai cittadini mediante il decentramento e la prossimità, sul presupposto che l'erogazione di servizi e l'intervento sugli orari degli stessi costituiscono elementi per consentire la crescita democratica e non "soltanto" strumenti di welfare;
- promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone pratiche volte a favorire il cambiamento verso una cittadinanza attenta alle differenze di genere e per la rimozione di ogni forma di violenza e abuso contro le donne;
- promuovere la teoria e la prassi della "non violenza attiva" come strumento di partecipazione ai processi di cambiamento politico-sociale;
- promuovere il valore sociale della condivisione delle responsabilità tra i genitori, siano etero che coppie omogenitoriali, nei confronti dei figli attraverso il consolidamento di alleanze tra generi e generazioni, in coerenza con quanto previsto anche dalla l.r. Puglia 19/2006 e della legge sulle Unioni Civili;
- promuovere e sostenere pratiche contro il bullismo ed il cyberbullismo;
- promuovere lo sviluppo e la diffusione della società dell'informazione favorendo l'uso delle nuove tecnologie della comunicazione anche attraverso l'incentivazione di forme organizzative che adottino il telelavoro;
- promuovere iniziative di sostegno con e/o per le donne migranti o appartenenti a minoranze etniche, rifugiate e profughe, che ne favoriscano l'inclusione e l'integrazione nella vita economica, sociale, politica, culturale e civile;
- promuovere e sostenere iniziative volte a superare gli stereotipi di genere;
- attivare gruppi di lavoro in prospettiva di genere come etica dell'incontro e non come pratica della contrapposizione;
- promuovere ricerche, studi e la raccolta sistematica di documentazione e di dati statistici disaggregati per genere sulla condizione femminile, sulle discriminazioni, con particolare riguardo ai fenomeni di discriminazione multipla;
- organizzare e promuovere convegni, tavoli di lavoro, seminari, viaggi, spettacoli, feste, concerti, mostre, eventi, rassegne cinematografiche e teatrali e altre iniziative politiche, economiche, artistiche e culturali;
- promuovere l'auto-impiego, anche mediante organizzazione di mercatini o eventi fieristici;
- realizzare un sistema di comunicazione cross mediale che investa tutti i mezzi d'informazione;
- valorizzare i talenti delle donne che, in tutti i campi delle arti e del sapere, hanno meritato e meritano un riconoscimento adeguato;
- progettare, organizzare e gestire corsi di aggiornamento, orientamento e formazione professionale anche in convenzione con gli enti pubblici, ed istituzione di una scuola di formazione politica;
- istituire uno sportello informativo per le donne che vogliano accedere ai servizi del Comune, di altri enti nonché delle associazioni che compongono l'ETS;
- realizzare partenariati con altri soggetti ed organismi, enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali, per il perseguimento degli scopi associativi dell'ETS;
- partecipare a reti nazionali e internazionali rispondenti ai fini dell'ETS.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possano aderire all'Associazione *associazioni e persone fisiche* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessata e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Quando la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione ad attività specifiche deliberate dall'Organo di controllo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- favorire un clima di serenità e rispetto reciproco sia nello svolgimento delle attività interne all'Associazione che nella comunicazione personale assunta all'esterno anche a mezzo social.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

~~Associato~~ che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali rapporti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- uso di un linguaggio scorretto verso terzi anche attraverso i mezzi comunicazione e informazione;
- uso di un comportamento irrispettoso all'interno come all'esterno dell'Associazione,

~~Associato~~ escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo ~~aver~~ ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

~~Associato~~ può sempre recedere dall'Associazione.

Chi ~~vuole~~ recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La deliberazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I ~~diritti~~ di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- la Presidente;
- la Vice Presidente;
- l'Organo di controllo, laddove eletto;
- la Consigliera con funzioni di Tesoriera;
- la Segretaria.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Le Assemblee sono convocate almeno 7 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Alle Assemblee sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta* motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza semplice di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'Associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 9 e 11, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili* per 2 mandati.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le amministrate, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

La Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

La Presidente è eletta dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

La Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, la Presidente convoca l'Assemblea per la nomina della nuova Presidente.

La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

La Vice Presidente sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitata nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Le componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelte tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere alle amministrate notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 (Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 14 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità.

ART. 15 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Al volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontari* è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 16 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le seguenti disposizioni ad un centro antiviolenza per donne e minori tra quelli iscritti al RUTS o dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

Agencia
Entrata
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari
Atto registrato il 27 FEB 2019
a.n. 1838
esente € 2.200,00
Per il Direttore Provinciale

L'INCA
Antonio MARTINUZZO
Piazzale degli Artigiani, 1 - 70121 Bari (BA) - Italia

